



PROTOCOLLO D'INTESA

L'Agenzia del Territorio
e
l'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Premesso

che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 197, prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, tenendo conto del protocollo d'intesa da stipularsi tra Agenzia del Territorio e ANCI, individuano i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate;

che, a seguito dell'attivazione della Cabina di regia insediatasi presso il Ministero dell'Economia e Finanze per il governo dell'iter procedurale finalizzato all'emanazione dei DPCM attuativi, l'ANCI e l'Agenzia del Territorio hanno approfondito le tematiche, sulle quali formulare ipotesi condivise di soluzioni tecnico-organizzative;

che il processo di decentramento delle funzioni catastali ha tra i suoi obiettivi qualificanti la prosecuzione ed il completamento del censimento dei beni immobili, anche attraverso il completo recupero dei dati catastali e l'integrazione della relativa banca dati;

che, il protocollo d'intesa stipulato in data 4 giugno 2007 prevede, entro 30 giorni dalla emanazione del primo DPCM, la sottoscrizione di apposito protocollo tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, per la definizione organizzativa e la composizione del Comitato paritetico centrale e dei Comitati tecnici a livello regionale;

che, in data 14-06-2007 è stato emanato il primo DPCM;

con il presente protocollo

concordano quanto segue:

Art. 1 – Finalità

Il Comitato paritetico centrale ed i Comitati tecnici a livello regionale sono costituiti al fine di :

- attuare le previsioni del protocollo di intesa Agenzia del Territorio - ANCI stipulato in data 4 giugno 2007;
- supportare e coordinare l'avvio del processo di decentramento;
- monitorare costantemente la sua evoluzione, con riferimento all'intero sistema catastale nazionale;
- definire congiuntamente l'esame e le soluzioni degli elementi di criticità che dovessero evidenziarsi;



- definire ed organizzare ogni iniziativa atta all'attuazione delle previsioni dei DPCM previsti dal comma 197, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- supportare le amministrazioni comunali nei processi formativi, di comunicazione ed organizzativi inerenti l'assunzione e l'esercizio diretto delle funzioni catastali.

Art. 2 – Definizione organizzativa del Comitato paritetico centrale

Il Comitato, che ha sede presso l'Agenzia del Territorio di Roma si riunisce, su convocazione del Segretario, di norma con cadenza trimestrale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di una delle parti.

Il Comitato opera con il supporto di una Segreteria Tecnica formata da quattro componenti, designati rispettivamente dall'Agenzia e dall'ANCI Nazionale.

Art. 3 – Composizione e durata del Comitato paritetico centrale

Il Comitato paritetico centrale è costituito da tre componenti designati dall'Agenzia e da tre componenti designati dall'ANCI Nazionale entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo.

Sono membri di diritto del Comitato paritetico centrale il Direttore dell'Agenzia ed il delegato dal Presidente dell'ANCI in materia di decentramento delle funzioni catastali.

Le riunioni del Comitato sono presiedute, a turno, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'Agenzia.

Nel caso di impedimento di uno o più componenti, l'Agenzia e l'ANCI provvederanno alla relativa sostituzione.

Il Comitato e la segreteria tecnica durano in carica un anno.

Art. 4 – Funzioni del Comitato paritetico centrale

Il Comitato paritetico centrale:

- coordina, sulla base delle direttive fornite dall'Agenzia e dall'ANCI, le attività dei Comitati tecnici regionali;
- fornisce il proprio parere all'Agenzia ed all'ANCI, sulla base dei requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 6 del Protocollo d'intesa soprarichiamato, circa le forme di gestione per l'assunzione dell'esercizio delle funzioni catastali, ai fini della



sostenibilità della erogazione dei servizi catastali e dell'esercizio delle funzioni connesse;

- in riferimento alle finalità riportate al precedente art. 1, formula proposte per l'attività di monitoraggio e coordinamento di cui l'Agenzia del Territorio e l'ANCI potranno tenerne conto in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati;
- valuta le eventuali proposte di adeguamento ed aggiornamento del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 giugno 2007, riferendo all'Agenzia del Territorio ed all'ANCI;
- collabora con l'Agenzia del Territorio al fine di agevolare le attività necessarie per effettuare il monitoraggio dell'andamento dei servizi catastali per tutte le sedi di esercizio delle funzioni, in analogia con quelli erogati presso le sedi degli Uffici Provinciali della stessa Agenzia;
- acquisisce le segnalazioni dal Comitato tecnico regionale di competenza, nel caso in cui le criticità rilevate non risultino risolte in ambito locale, attivando gli interventi previsti dal dpcm del 14/06/2007 art. 7, comma da 4 a 6;
- fornisce il proprio contributo all'Agenzia del Territorio per la definizione di uno schema fondato sulle informazioni disaggregate, ove possibile, correntemente raccolte ai fini del controllo di gestione dell'Agenzia, sulla base del quale stabilire la misura della qualità della banca dati di ciascun Ente Locale e gli indicatori di competenza, allegati dall'Agenzia del Territorio alla convenzione da sottoscrivere con ciascun Comune, aggregazione di comuni o Comunità montana, al fine di garantire la piena conoscenza e facilitare il rispetto, da parte dei comuni medesimi, dei programmi, obiettivi ed indicatori di cui al Protocollo d'intesa del 4 giugno 2007;
- collabora per la definizione della relazione annuale richiesta all'Agenzia del Territorio ai sensi del comma 200, art. 1, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, come convenuto tra l'Agenzia del Territorio e l'ANCI;
- fornisce le indicazioni all'Agenzia del Territorio e all'ANCI, ai fini della definizione del programma nazionale di intervento, articolato per aree e macroaree territoriali, finalizzato ad armonizzare e promuovere le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base dei dati catastali, sulla base delle relazioni prodotte dai Comitati tecnici regionali, per tenere conto anche delle iniziative concordate in sede locale.

Art. 5 – Definizione organizzativa dei Comitati tecnici regionali

Il Comitato regionale, che di norma ha sede presso la Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, si riunisce, su convocazione del Segretario, di norma con cadenza bimestrale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.



Art. 6 – Composizione dei Comitati tecnici regionali

Il Comitato regionale è costituito da tre componenti nominati dall’Agenzia e da tre componenti nominati dall’ANCI sentite le Anci regionali e dura in carica un anno.

Per le Regioni aventi un numero di Province superiore a cinque, il numero dei componenti dei Comitati regionali può essere aumentato fino ad un massimo di cinque, designati rispettivamente da Agenzia del Territorio e ANCI nazionale sentite le ANCI regionali.

Le riunioni del Comitato sono coordinate alternativamente e, quindi, a turno, da un rappresentante dell’ANCI e da un rappresentante dell’Agenzia.

Nel caso di impedimento di uno o più componenti, l’Agenzia e l’ANCI provvederanno alla relativa sostituzione.

Art. 7 – Funzioni dei Comitati tecnici regionali

I Comitati tecnici regionali:

1. supportano il processo di scelta dei Comuni, organizzando, di concerto con la Direzione Regionale dell’Agenzia e con le strutture regionali dell’ANCI, incontri e seminari, secondo le indicazioni del Comitato paritetico centrale;
2. segnalano al Comitato paritetico centrale, gli elementi necessari per formulare, in relazione alle effettive situazioni logistico - operative connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura delle stesse, proposte al Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alle risorse finanziarie da trasferire ai Comuni, ai sensi del comma 4, art. 11, del DPCM del 14/06/2007;
3. esaminano le criticità emerse e le azioni risolutive intraprese, ovvero le propongono ai soggetti gestori delle funzioni catastali di aggiornamento e consultazione, al fine del monitoraggio dell’andamento dei servizi catastali, secondo le indicazioni comunicate dal Comitato paritetico centrale, per tutte le sedi di esercizio delle funzioni, in analogia con quelli erogati presso le sedi degli Uffici Provinciali;
4. nei casi in cui le predette criticità non risultassero risolte a seguito di appositi interventi in ambito locale, il Comitato tecnico regionale di competenza porrà la questione al Comitato paritetico centrale, per l’attivazione degli interventi previsti dal dpcm del 14/06/2007 art. 7, comma da 4 a 6.

I comuni e l’Agenzia del Territorio, attraverso i Comitati tecnici regionali, verificano congiuntamente le criticità relative alla qualità dei servizi erogati e le azioni di



miglioramento intraprese o da sviluppare per la loro rimozione, con la frequenza concertata e con cadenza almeno semestrale.

Art. 8 – Programmi per l'aggiornamento e il miglioramento della qualità dei dati catastali

L'Agenzia del Territorio, nell'ambito delle proprie competenze di presidio dell'unitarietà del sistema catastale nazionale, si impegna a promuovere le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base dati catastale attraverso un programma nazionale d'intervento articolato per aree e macroaree territoriali, armonizzandole con le iniziative concordate in sede locale. Tale programma, se definito al momento della stipula della convenzione, viene recepito in essa per la parte di pertinenza del comune, dell'aggregazione di comuni, o della Comunità montana; se definito successivamente alla stipula della convenzione, il programma costituisce apposito documento connesso all'attuazione della stessa. A tal fine l'Agenzia provvede a trasmettere il programma al comune interessato, per la parte di pertinenza, come stabilito al comma 1, art. 11 del Protocollo d'intesa del 4 giugno 2007.

Ai fini della definizione del programma in questione, l'Agenzia del Territorio tiene altresì conto delle indicazioni provenienti, sia dal Comitato paritetico centrale, sia dai Comitati tecnici regionali, delle esigenze di aggiornamento e miglioramento della qualità dei dati catastali nelle diverse aree territoriali, degli obiettivi fissati nella convenzione in atto tra Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa Agenzia del territorio, in relazione alle seguenti linee guida:

- miglioramento della qualità intrinseca del dato catastale;
- allineamento tra i dati catastali e le informazioni gestite nei sistemi informativi comunali;
- facilitazione della corretta ed efficace azione di controllo fiscale dei Comuni;
- incremento del livello di corrispondenza del dato catastale alla realtà territoriale.

Art. 9 – Durata

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di un anno.

Art. 11 – Spese di funzionamento dei Comitati

Per il funzionamento del Comitato paritetico centrale e dei Comitati tecnici regionali non sono previsti oneri a carico dell'Agenzia e dell'ANCI, fatto salvo il rimborso delle spese per eventuali missioni, da liquidarsi a carico, rispettivamente, dell'Agenzia e dell'ANCI.

Roma, 17 LUGLIO 2007.



agenzia del
Territorio

AGENZIA DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE
(Dott. Mario FICARDI)
Per Agenzia del Territorio

[Handwritten signature of Mario Ficardi]



A.N.C.I.
IL PRESIDENTE

Per ANCI

[Handwritten signature]

[Small handwritten mark]